



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI, II, III, VII, VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari” (Reg. Gen. n. 551)

Ad iniziativa della Consigliera Maria Antonietta Ciaramella
pervenuta via Pec in data 4 giugno 2018 - acquisita al protocollo in pari data - integrata in
data 20 settembre 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II, III, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

24 SET. 2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

Napoli,

04 GIU. 2018

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: **“Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari ”**

La sottoscritta Consigliera appartenente al Gruppo Consiliare PD, con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Distinti saluti

Maria Antonietta Ciaramella



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

Proposta di Legge

**“Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la
redistribuzione delle eccedenze alimentari”**

A firma del Consigliere

Maria Antonietta Ciaramella



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

Relazione descrittiva

La presa di coscienza da parte delle istituzioni del problema dello spreco alimentare, ha portato all'approvazione in tempi celeri della legge 19 agosto 2016, n. 166: *“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”* ai più conosciuta con il nome della sua relatrice Maria Gadda.

La presente proposta di legge, ha per oggetto l'organizzazione e la gestione delle attività di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare nell'ambito del territorio campano, alla luce sia della riforma del codice del terzo settore, entrata in vigore nell'agosto 2017, che della recente normativa nazionale, Legge n. 166/2016 che ha chiarito alcuni aspetti operativi agevolando le azioni di contrasto allo spreco alimentare.

La definizione di “eccedenza di prodotti alimentari” inserita all'art. 2 della presente proposta di legge, riprende integralmente quella prevista dalla legge Gadda ex art. 2 lett. c della (legge n. 166 del 19 agosto 2016), una definizione omnicomprensiva di tutti i prodotti alimentari ed agroalimentari idonei alla redistribuzione secondo parametri previsti dal quadro normativo nazionale e dalle direttive europee.

Obiettivo della Pdl è ridurre lo spreco connesso alle varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari, promuovere campagne di sensibilizzazione, potenziare l'informazione attraverso nuovi canali informatici con network, app e soprattutto incrementare le attività di redistribuzione sul territorio delle eccedenze attraverso le attività svolte da soggetti donatori ossia coloro i quali si rendono responsabili della raccolta e distribuzione delle eccedenze sul territorio.

La prima grande novità rispetto al passato, riguarda proprio i soggetti donatori, la cui categoria è stata ampliata, difatti non sono più soltanto le Onlus (di natura pubblica o privata) che svolgono attività connesse alla lotta allo spreco, ma tutti i soggetti del terzo settore, ovvero tutti coloro che secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art. 4 c. 1, in coerenza con i rispettivi statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Si amplia dunque il novero dei soggetti attuatori della rete di sensibilizzazione e distribuzione delle eccedenze, avvalendosi non solo di operatori alimentari, delle Onlus, dei soggetti del terzo settore, delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative ma anche dei comuni associati in ambiti territoriali di zona ex art. 19



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo PD

della Legge regionale 11/2007 che abbiano previsto nei piani territoriali di zona, specifiche azioni per il contrasto delle povertà estreme e per il pronto intervento sociale, anche in partenariato con gli enti di terzo settore presenti nei rispettivi territori.

Il coinvolgimento degli enti locali è fondamentale, il raccordo tra i livelli territoriali rappresenta una forma di responsabilità nei confronti della comunità governata, difatti la normativa nazionale concernente la lotta allo spreco delle eccedenze, prevede all'art. 17 la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti: *«Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».*

Sulla scorta di tale meccanismo si innesta il nucleo centrale della proposta di legge regionale, che si traduce in una *“premiabilità fiscale”* ovvero la riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le aziende che siano in grado di dimostrare di aver provveduto alla donazione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

Il meccanismo farraginoso attualmente vigente in Regione contrasta con la ratio della normativa nazionale che intende dare impulso e diffusione a nuovi modelli di RSI accessibili. Difatti la legge regionale n.5/2015 prevede che i soggetti che vogliono accedere alla agevolazione fiscale devono dotarsi delle certificazioni previste all'art. 2 delle L.R. 30 Luglio 2014 n.55, tali certificazioni hanno dei costi notevoli che non tutti gli operatori sono in grado di sostenere.

Si vuole garantire da un lato la qualità oggettiva e soggettiva del servizio attraverso la formazione di un elenco a carattere regionale di soggetti donatori accreditati che sono parte di una rete impegnata nel campo del contrasto allo spreco alimentare e che siano in grado di dimostrare di avere una dotazione di strutture, di volontari e/o di personale retribuito in grado di sostenere l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari. L'iscrizione nell'elenco regionale dei donatori accreditati, potrà essere documentato anche attraverso accordi di partenariato. Dall'altro si rende meno oneroso il diritto d'accesso al meccanismo di premiabilità fiscale per gli operatori alimentari che donano le eccedenze, che potranno farsi



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo PD

certificare le quantità di alimenti donati dai soggetti iscritti nell'elenco regionale, per potere richiedere la riduzione delle aliquote.

Le numerose campagne di sensibilizzazione da parte del mondo associativo di volontariato, negli anni, hanno portato alla luce la vera entità del problema, dello spreco degli alimenti in eccedenza, basta leggere i numeri, i report nazionali e regionali, per rendersi conto che lo spreco ha raggiunto cifre esorbitanti, era divenuta necessaria l'approvazione di una nuova normativa nazionale, che affonda le sue radici nel percorso realizzato tra il 2013 e il 2015 con il Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari (PINPAS): un'iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna (DISTAL) e Last Minute Market. La Legge Gadda recepisce molte delle proposte elaborate nel corso del Piano in materia di semplificazione, razionalizzazione e armonizzazione del quadro di riferimento normativo che disciplina la donazione delle eccedenze alimentari, ne adotta il metodo, caratterizzato da un forte coinvolgimento degli stakeholders e l'approccio di fondo, quello della semplificazione e dell'incentivazione premiale, in particolare ha stabilito una gerarchia nel recupero delle eccedenze riconoscendo il valore prioritario della donazione rispetto alla distruzione; ha ridefinito il concetto di eccedenze alimentari e sprechi, ha soprattutto ampliato il novero dei soggetti che operano per finalità sociali, estendendolo anche agli enti e alle formazioni sociali diverse dalle ONLUS; ha chiarito che gli alimenti che hanno superato il termine minimo di conservazione possono essere ceduti garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, distinguendoli dagli alimenti che hanno superato la data di scadenza, indicativa della deperibilità dal punto di vista microbiologico, che costituisce il limite oltre il quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

Si stima che, ogni anno, nell'unione europea (UE) vadano sprecate 88 milioni di tonnellate di generi alimentari, ovvero circa il 20 % della produzione complessiva e che un quarto di tutta l'acqua impiegata a livello mondiale a fini agricoli sia rivolta alla produzione di cibo destinato a diventare rifiuto alimentare. Se si considera che in media, per produrre un kg di cibo si immettono nell'atmosfera 4,5 kg di anidride carbonica, si percepisce in modo evidente il costo ambientale dello spreco di alimenti.

In Italia, il valore economico dello spreco alimentare domestico è pari a 8,1 miliardi di euro/anno (Fonte: Osservatorio Waste Watcher 2016) ma il valore reale è con molta probabilità più elevato. La stima effettuata dall'Osservatorio WW è basata sull'auto-percezione dello spreco da parte di un campione rappresentativo di



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo PD

soggetti. Da esperienze realizzate in diversi paesi europei è emerso che il dato auto-percepito è generalmente sottostimato rispetto a quello reale.

Quantitativo di prodotti non raccolti (lasciati in campo) nel 2013: circa 1,4 milioni di tonnellate, pari a circa il 3% della produzione agricola nazionale. *(Fonte: Elaborazione Università di Bologna - Last Minute Market su dati ISTAT)*

Lo spreco alimentare nella trasformazione industriale è di circa 2 milioni di tonnellate (Fonte: Elaborazione Università di Bologna - Last Minute Market) e lo spreco alimentare nella distribuzione commerciale è di circa 300 mila tonnellate (Fonte: Elaborazione Università di Bologna - Last Minute Market).

Dal punto di vista sociale ed etico, lo spreco alimentare rappresenta una contraddizione intollerabile di fronte al numero crescente di persone assistite dalle associazioni caritative e al tempo stesso una opportunità persa per tutte quelle realtà che quotidianamente sostengono con il proprio lavoro persone in difficoltà, attraverso il recupero delle eccedenze e dei prodotti invenduti lungo la filiera agro-alimentare. Secondo la Relazione 2013 dell'AGEA (Agenzia Italiana per le erogazioni in agricoltura) sulle attività di distribuzione degli alimenti agli indigenti, il numero di persone raggiunte in Italia dal sistema di distribuzione di prodotti alimentari destinati alla popolazione indigente (per il tramite delle 7 organizzazioni caritative iscritte all'Albo istituito presso l'AGEA) ammontava a gennaio 2013 a 4.068.250 persone con una crescita del 47,2% (pari a 1.304.871 persone) rispetto al 2010, ci si auspica che con i recenti interventi normativi la percentuale di recupero raggiunga numeri sempre più elevati.

FOCUS REGIONE CAMPANIA (fonte frodialimentari.it)

Le province campane più sprecone sono Napoli (35%) e Caserta (27%) così come evidenziato di seguito.

- 35% Napoli
- 27% Caserta
- 18% Salerno
- 10.5% Benevento
- 9.5% Avellino

Nello specifico a Napoli si gettano in pattumiera (per il 34% fra i 300 e 500 gr) a settimana

- A Caserta (27% fra i 300 e 500 gr)
- Benevento (10.5% - 300 g per il 45%)
- Avellino (40% - 300 gr)
- Salerno (25% fra i 300 e 500 e 35% -300gr)

*dati calcolati su campione di 10000 persone



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati per in euro 200.000,00 (centomila) per ciascuno degli anni, 2018, 2019,2020 si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse disponibili di cui alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nell'ambito del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

Art. 1
(Finalità)

La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi connessi con ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e di promuovere la loro distribuzione, ad incremento della spesa sociale a sostegno delle persone in condizione di disagio alimentare, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da:

- a) soggetti donatori, responsabili della raccolta e distribuzione delle eccedenze, con le caratteristiche di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art. 4 c. 1, che, in coerenza con i rispettivi statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale;
- b) operatori del settore alimentare, con natura pubblica o privata - definiti soggetti donatori - operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
- c) i soggetti di cui all'articolo 3, commi c, d, ed e

La Regione Campania, con propri bandi e specifiche iniziative, promuove ogni attività utile al raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1 e sostiene le iniziative di informazione, le campagne di sensibilizzazione ed i percorsi educativi contro gli sprechi di prodotti alimentari.

Art. 2
(Definizione)

Ai fini della presente legge sono considerate eccedenze di prodotti alimentari ai sensi dell'art. 2 lett. c della L. 166 del 19 agosto 2016 i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo PD

Art. 3

(Soggetti attuatori)

La Regione, per le finalità previste nell'articolo 1, si avvale:

- a) degli operatori alimentari, così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b);
- b) dei soggetti donatori di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a);
- c) delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative per le finalità previste all'articolo 1, comma 2.
- d) dei comuni, associati in ambiti territoriali di zona di cui all'art. 19 della Legge regionale 11/2007 che abbiano previsto nei piani territoriali di zona specifiche azioni per il contrasto delle povertà estreme e per il pronto intervento sociale, anche in partenariato con gli enti di terzo settore presenti nei rispettivi territori;
- e) di altri soggetti pubblici e privati coinvolti in maniera sussidiaria a quelli di cui alle precedenti lettere.

I soggetti donatori di cui al comma 1, lett. b), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) operare nella regione Campania;
- b) realizzare una progettualità di rete a livello territoriale;
- c) documentare l'operatività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari, a livello diffuso e continuativo nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge;

Art. 4

(interventi a favore dei soggetti donatori)

1. La Regione riconosce la riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche per le aziende di cui all'art.1 comma 1 lettera b).

2. La Giunta regionale predispose un apposito regolamento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di regolamentare le modalità per l'attribuzione della riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le aziende che siano in grado di dimostrare di aver provveduto alla donazione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale dotandosi della certificazione rilasciata dai soggetti donatori iscritti all'elenco di cui al seguente comma.

3. Il regolamento di Giunta dovrà prevedere:

- a) l'istituzione di un elenco di soggetti donatori accreditati che, oltre ad essere in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge, siano in grado di dimostrare di essere parte di una rete impegnata nel campo del contrasto allo spreco alimentare in almeno 5 regioni e siano in grado di dimostrare di avere una dotazione di strutture, di volontari e/o di



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo PD

personale retribuito in grado di sostenere l'attività di recupero delle eccedenze alimentari. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei donatori accreditati, il possesso dei requisiti potrà essere documentato anche attraverso accordi di partenariato

- b) le modalità di certificazione da parte dei soggetti di cui alla lettera precedente dei quantitativi di eccedenze alimentari donate dai soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lett. b)
- c) le modalità per l'ottenimento della riduzione delle aliquote fino alla concorrenza della capienza prevista dall'articolo 5.

2. La Giunta regionale inoltre promuove:

- a) gli accordi di collaborazione tra i soggetti di cui all'art. 1 c. 1, lett a) e i soggetti di cui all'art. 1 c. 1, lett. b), della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti previsti nell'articolo 3 per la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
- b) le attività che riducono gli sprechi nel settore della produzione e della distribuzione alimentare, per migliorare l'efficienza della catena agroalimentare e promuovere i modelli di produzione, di distribuzione e di consumo più efficienti e sostenibili;
- c) l'istituzione di network sociali che si avvalgono di piattaforme web, web community e App;
- d) i progetti di informazione, di sensibilizzazione e di formazione professionale per incentivare ogni forma di solidarietà e favorire il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari;
- e) l'istituzione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.

Art. 5

(norma finanziaria)

Agli oneri di spesa, di cui alla presente legge, per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti quantificati in euro 200.000,00 (duecentomila), per ciascuno degli anni, 2018, 2019,2020 si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse disponibili di cui alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nell'ambito del bilancio regionale.

Art. 6

(clausola di valutazione)

La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione, sui progetti e gli interventi previsti negli artt. 4 e 5 e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

Art. 7
(Abrogazioni)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 marzo 2015 n.5.

Art. 8
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.